

numero			Bellinzona
2772	sb	1	10 giugno 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36
3003 Berna

*Invio per posta elettronica
abas@seco.admin.ch*

Indagine conoscitiva - Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): nuova disposizione speciale per i fornitori di servizi postali (art. 30a OLL2)

Gentili Signore, Egregi Signori,

salutiamo con piacere l'avvio della procedura di consultazione riguardante la nuova disposizione speciale per le aziende che forniscono servizi postali.

Prendiamo atto che a seguito della trasformazione della Posta da ente di diritto pubblico in società anonima di diritto pubblico, avvenuta il 26 giugno 2013, si imponeva applicare ai dipendenti, entro un termine di due anni, le disposizioni della legge federale sul lavoro (LL, RS 822.11) per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo, in sostituzione alla vigente legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21).

L'assoggettamento alla legge federale sul lavoro appare la logica conseguenza della trasformazione della Posta in società anonima. Tale impostazione si giustifica sia nell'ottica della progressiva liberalizzazione del mercato postale, voluto dal legislatore, sia dal profilo della parità di trattamento dei dipendenti impiegati al servizio dei fornitori di servizi postali.

La norma posta in consultazione attribuisce altresì al fornitore del servizio postale universale un vantaggio concorrenziale, nel senso che tale tipologia di fornitori potrà operare senza preventiva autorizzazione, la notte e la domenica. Il fatto di privilegiare i

fornitori del servizio universale, rispetto ad altri fornitori, appare giustificato, dal momento che il fornitore di tale servizio fornisce tutte le prestazioni minime previste dall'ordinanza sulle poste (art. 29 OPO), prestazioni minime che non tutti gli attori del mercato postale attualmente forniscono, segnatamente laddove tali prestazioni non si palesino redditizie.

La nuova norma si inserisce nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato postale e vuole porre a beneficio dell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale i fornitori di servizi postali rispondenti a determinati criteri, qualitativi e quantitativi.

L'adempimento del criterio qualitativo (fornitura del servizio universale) costituisce una condizione imprescindibile dell'esonero. Ai fini dei controlli da parte degli ispettorati cantonali del lavoro, tale criterio non appare porre problemi di applicazione, essendo definito in modo chiaro nell'ordinanza sulle poste (art. 29 OPO).

Il secondo criterio, quantitativo, appare invece meno intelligibile, imponendo una verifica verosimilmente più approfondita delle tipologie di servizi offerti e la verifica di percentuali che dovranno essere estrapolate dalle statistiche interne all'azienda. Tale verifica presuppone segnatamente la conoscenza dei prodotti offerti dal fornitore, ai fini di giudicare della loro corretta classificazione (si veda l'esempio citato nel rapporto, relativo all'invio "espresso"). A tale proposito, la terminologia utilizzata necessita a nostro avviso di ulteriori concretizzazioni: si veda ad esempio la nozione di "giro di distribuzione ordinario" e "trattamento degli invii nella stessa rete" utilizzata nel rapporto esplicativo relativo all'art. 29 OPO, rispettivamente in quello relativo alla prevista modifica della legge federale sul lavoro (pag. 3, primo paragrafo del rapporto). Pure il concetto di "invio espresso" e in particolare quello di "corriere" necessitano a nostro avviso di precisazioni, seppur già accennate nell'ambito del rapporto esplicativo. Tale terminologia andrà concretizzata attraverso criteri che, si auspica, saranno elaborati nell'ambito di precise direttive emanate dalla SECO, al fine di garantire una corretta applicazione della normativa nell'ambito dei controlli da parte degli uffici cantonali dell'ispettorato del lavoro.

Ai fini di una corretta applicazione della legge auspichiamo inoltre una stretta collaborazione della SECO nell'ambito dell'esecuzione dei primi controlli che interesseranno i fornitori di servizi postali che non dovessero essere al beneficio di un'autorizzazione.

Si auspica in particolare che la SECO fornisca agli ispettorati una lista dei fornitori di servizi postali per i quali è attualmente concessa un'autorizzazione e quelli che, eventualmente, ne sono esonerati.

Sarà altresì importante per gli ispettorati conoscere la prassi della SECO nell'ambito del rilascio delle future autorizzazioni, rispettivamente esoneri, con particolare riferimento all'assetto societario dei fornitori.

Appare infatti importante, ai fini dei controlli, conoscere la prassi attualmente applicata dalla SECO nel caso di gruppi di società. Di particolare interesse è la questione a sapere se quest'ultima rilascia una sola autorizzazione alla casa madre, valida anche per le filiali/succursali sparse sul territorio della Confederazione, oppure se ogni società debba richiedere autonomamente l'autorizzazione, rispettivamente l'esenzione per il lavoro domenicale e notturno, nonché la prassi futura della SECO in tale contesto.

Alla luce di quanto precede, approviamo la nuova disposizione così come presentata.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfc-uil@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)